

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5264 del 16/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato AMO0030 Casoni di Finale Emilia, dotato di impianto di depurazione, sito in Via Casoni, Loc. Casoni, Comune di Finale Emilia (MO) richiesta da SORGEAQUA SRL, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI. Prat. Sinadoc n.24076/2020 - 42225/2023 - 8272/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5469 del 16/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato AMO0030 Casoni di Finale Emilia, dotato di impianto di depurazione, sito in Via Casoni, Loc. Casoni, Comune di Finale Emilia (MO) richiesta da SORGEAQUA SRL, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Prat. Sinadoc n.24076/2020 - 42225/2023 - 8272/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - n.286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06;
 - n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
 - n.201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la

- predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
- n.569 del 15/04/2019 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
- n.2153 del 20/12/2021 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
- n.714 del 09 Maggio 2022 “Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art.15, comma 11, della Legge n.13/2015”;
- n.2338 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;
- n.2201 del 18/12/2023 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”;
- n.686 del 22/04/2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2201/2023 per l'adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione”;
- n.4 del 07/01/2025 “Aggiornamento dei termini previsti dalle Delibere di Giunta Regionale n.2201/2023 e 686/2024 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n.146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art.8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III art.4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

RICHIAMATE le Autorizzazioni vigenti ai sensi dell'art.124 c.8 del D.Lgs.152/06 e ss.mm., rilasciate dalla Provincia di Modena con Determinazione n° 34, 17 e 22 del 04/03/2010;

VISTA l'istanza presentata in data 14/09/2020 e acquisita da Arpae SAC con PG 130928 del 14/09/2020 e in data 29/11/2023 e acquisita da Arpae SAC con PG 203307 del 29/11/2023 da SORGEAQUA SRL (C.F./PIVA 03079180364), con sede legale in Piazza Verdi n.6, Comune di Finale Emilia (MO), in quanto gestore per il Sistema Idrico Integrato (di seguito Gestore) per ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'Agglomerato AMO0030 Casoni di Finale Emilia, dotato di impianto di depurazione, sito in Via Casoni, Loc. Casoni, Comune di Finale Emilia (MO), per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs.152/2006;

DATO ATTO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con prot. Arpae n.3488 del 10/01/2024 e n.32872 del 20/02/2024, è stata acquisita agli atti con prot. Arpae n.17161 del 29/01/2024, n.37554 del 27/02/2024 e n.42768 del 05/03/2024, consentendo l'avvio della

decorrenza dei termini istruttori;

- con nota protocollo n.46793 del 11/03/2024 Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n.241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n.112518 del 18/06/2024, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.117831 del 26/06/2024, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n.94682 del 23/05/2024 e prot. n.119010 del 02/07/2025 trasmesse agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi;
- nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:
 - contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, prot. n.122180 del 07/07/2025;
 - parere di competenza espresso dal Consorzio della Bonifica Burana di cui al prot. n.13142 del 08/08/2024 acquisito agli atti da Arpae con prot. n.146228 del 08/08/2024;
- alla scadenza del termine di legge, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, ai sensi della L. n.447/1995 e del DPR n.227/2011, ha dichiarato il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di settore come da valutazione del tecnico abilitato in acustica datata 28/11/2018, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445/2000; pertanto con l'AUA non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta acustico; resta tuttavia inteso che:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Valutazione di Impatto acustico;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia, in quanto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136", all'articolo 83, comma 3, prevede che la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici);

CONSIDERATO che il Gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio dell'AUA in oggetto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.241/90, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Modena;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art.14 c.2 L.241/1990, con gli effetti di cui all'art.14-quater L.241/1990 e, conseguentemente
2. di RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Gestore SORGEAQUA SRL (C.F./ PIVA 03079180364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore relativa all'Agglomerato AMO0030 Casoni di Finale Emilia, dotato di impianto di depurazione, sito in Via Casoni, Loc. Casoni, Comune di Finale Emilia (MO) per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Tutela delle acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A1 "Autorizzazione, di cui all'art.124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica", con acclusa planimetria di riferimento;*
4. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità del Gestore presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
6. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di

misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Prat. Sinadoc n.24076/2020 - 42225/2023 - 8272/2024

ALLEGATO A1

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

L'agglomerato AMO0030 Casoni di Finale Emilia ha una consistenza pari a 195 A.E. rientrando nella classe compresa tra i 50 e i 199 A.E.

Il perimetro dell'agglomerato è definito dalla Regione Emilia-Romagna ed è rappresentato nella planimetria allegata.

L'impianto di depurazione ha potenzialità di progetto pari a 300 AE.

L'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato (SRGDMO027) è di tipo biologico ossidativo a fanghi attivi e prevede le seguenti fasi:

Linea acque	Grigliatura di tipo statico a pulizia manuale
	Sollevamento con 2 elettropompe sommerse (presente una terza pompa per lo scarico di emergenza)
	Ripartizione dell'alimentazione in n. 1 vasca di tipo "Imhoff" per la sedimentazione primaria dei materiali grossolani presenti nei reflui grezzi
	Trattamento biologico eseguito in n. 2 vasche con biodischi poste in serie (da tempo non più utilizzati ed utilizzabili) con pozzetto finale di ricircolo liquami
	Sedimentazione finale di tipo statico con ricircolo della biomassa decantata nel ripartitore in alimentazione alle vasche Imhoff mediante pompa esterna;
	Scarico finale in vasca a labirinto prima dell'immissione nel fosso ricettore
Linea fanghi	Non è presente una linea dei fanghi di supero originati dal processo biologico; si effettua la pulizia periodica delle vasche Imhoff tramite ditta specializzata.

Sulla rete fognaria mista a gravità a servizio dell'agglomerato (ID SRG_FIREMO027) risultano presenti due scolmatori di piena come da tabella sottostante:

Tipologia Manufatto	ID Manufatto	Nome Manufatto	Coordinate Manufatto		Corpo idrico recettore dello scarico
			X	Y	
Scolmatore di piena	SRG_FISP06_01	Casoni di Sopra	673414,52	4963011,42	Fossa Navarra
Scolmatore di piena	SRG_FISP06_02	Casoni di Sotto	674293,25	4963430,67	Fossa Navarra

Lo scarico di emergenza è situato presso il depuratore ed è attivato per mezzo di una specifica pompa sommersa collocata nella prima vasca di confluenza dei reflui in arrivo all'impianto.

Sulla rete fognaria in oggetto non sono presenti impianti di sollevamento.

Lo scarico dell'impianto di depurazione (ID SRG_FISC06_99) avviene in modo continuo per caduta. Dal sedimentatore finale i reflui trattati passano al labirinto, al pozzetto di campionamento per poi essere convogliati nel corpo idrico superficiale denominato Fossa Navarra (anche detto Fosso Cavrone) in gestione al Consorzio della Bonifica Burana. Lo scarico del depuratore ha una portata massima di 80 m³/giorno e una portata media compresa tra 60-80 m³/giorno. Il volume massimo di scarico oscilla tra i 1.500 e i 2.000 m³/mese.

Nella rete fognaria dell'agglomerato non sono scaricate acque reflue industriali.

Il gestore ha comunicato che attualmente presso l'impianto di depurazione i fanghi di supero, periodicamente estratti, sono gestiti come rifiuti ed inviati ad impianti autorizzati.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATE le Autorizzazioni vigenti ai sensi dell'art. 124 c.8 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm., rilasciate dalla Provincia di Modena con Determinazione n° 34, 17 e 22 del 04/03/2010;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio riferiti agli scarichi idrici:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, prot. n.122180 del 07/07/2025;
- parere di competenza espresso dal Consorzio della Bonifica Burana di cui al prot. n.13142 del 08/08/2024 acquisito agli atti da Arpae con prot. n.146228 del 08/08/2024.

SI RITIENE, pertanto, **POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE**, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare del Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), **SORGEAQUA SRL**, è **autorizzato a scaricare le acque urbane** dell'agglomerato AMO0030 Casoni di Finale Emilia, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria allegata ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico delle acque reflue urbane, raccolte dalla rete fognaria mista dell'agglomerato denominato AMO0030 Casoni di Finale Emilia, in uscita dall'impianto di depurazione e recapitate nel corso d'acqua superficiale denominato Fosso Navarra, deve rispettare i limiti di scarico stabiliti dalla D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053/2003 alla tabella 3 del Capitolo 7 per gli agglomerati con popolazione compresa tra i 50 e i 199 A.E.; i limiti allo scarico sono ripresi nella tabella seguente.

<i>Parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Concentrazione massima in uscita ammessa rispetto al valore a monte dell'impianto [%]</i>	<i>Valore limite assoluto</i>
Solidi sospesi	mg/l	50	≤ 200
BOD5	mg/l	70	≤ 250

COD	mg/l	70	≤ 500
-----	------	----	-------

In caso di aggiornamento dei limiti imposti dalla normativa regionale il gestore deve adeguarsi ai nuovi limiti con le tempistiche sancite dalla stessa norma.

2. Preso atto della potenzialità progettuale dell'impianto pari a 300 A.E., si limita la potenzialità dell'impianto ad una potenzialità massima di 200 A.E. in quanto nell'assetto gestionale proposto dal gestore sono stati esclusi i due biodischi che la normativa regionale vigente richiede per impianti con potenzialità superiore a 199 A.E..
3. Il gestore, con cadenza annuale, deve verificare che nell'agglomerato non siano superati i 199 A.E. nominali (residenti); deve inoltre valutare la possibilità di riattivare i biodischi o in alternativa un altro sistema ammesso dalla normativa regionale, per riportare il depuratore alla capacità depurativa progettuale a suo tempo definita. La valutazione svolta deve essere inviata entro un anno dal rilascio dell'AUA ad Arpae SAC Modena prevedendo il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi necessari.
4. Devono essere effettuati almeno due autocontrolli all'anno sui reflui in entrata e in uscita dal depuratore a servizio dell'agglomerato.
5. Nella rete fognaria dell'agglomerato non sono scaricate acque reflue industriali, ogni modifica a tale riguardo deve essere preventivamente comunicata ad Arpae SAC prima di essere ammessa dal gestore del SII.
6. Per il controllo dello scarico il campionamento deve essere eseguito nell'apposito pozzetto di ispezione del depuratore subito a monte del punto di scarico in corpo idrico superficiale; la botola di accesso alla pozzetto d'ispezione deve essere dotata di specifica segnaletica per la sua immediata individuazione e deve essere mantenuta accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
7. Deve essere garantita la pronta disponibilità di un campionatore automatico mobile da collocare presso lo scarico su richiesta degli organi di controllo.
8. Le manutenzioni programmate all'impianto di depurazione devono essere comunicate con congruo anticipo ad Arpae tramite PEC.
9. L'impianto di telecontrollo del depuratore deve essere mantenuto in perfetta efficienza, ogni anomalia deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae tramite PEC.
10. Guasti o anomalie al depuratore devono essere segnalate ad Arpae tempestivamente tramite PEC.
11. Le verifiche, almeno mensili, e le manutenzioni all'impianto di depurazione devono essere riportate sull'apposito registro cartaceo al termine del loro svolgimento; il registro deve essere conservato presso l'impianto di depurazione e reso disponibile agli organi di vigilanza e controllo. Il registro cartaceo può essere sostituito da un registro informatico, in questo caso non è obbligatoria la presenza del registro cartaceo presso il depuratore, ma deve essere sempre garantita la possibilità di consultarlo in via telematica in fase di controllo al depuratore per tramite degli operatori del SII presenti.
12. È autorizzato lo scarico di acque reflue urbane provenienti dagli scolmatori di piena solo in occasione di eventi meteorici che comportino una portata mista convogliata dalla rete fognaria superiore ai valori di diluizione minima indicati nella Tabella 1.
13. Lo scarico di emergenza dei reflui urbani è ammesso esclusivamente dall'impianto di depurazione ID SRGDMO027. L'attivazione dello scarico di emergenza deve essere sempre comunicato con le seguenti modalità:

a. in caso di attivazione conseguente a manutenzioni programmabili, con una PEC ad Arpae e

al Consorzio di Bonifica con almeno 5 giorni di anticipo;

b. in caso di attivazione per guasti o imprevisti deve essere fornita una prima comunicazione telefonica al Presidio Arpae di Carpi e al Consorzio di Bonifica entro 3 ore dalla segnalazione del problema come documentata dal sistema di telecontrollo. In orari o giorni di chiusura degli uffici Arpae e del Consorzio la telefonata deve essere fatta ai numeri di pronta disponibilità dei due enti. Successivamente entro 3 giorni dall'attivazione dello scarico di emergenza deve essere inviata ad entrambi gli enti una comunicazione via PEC.

La comunicazione via PEC, prevista in entrambi i casi, deve contenere: l'identificazione dell'agglomerato, l'impianto interessato all'attivazione dello scarico di emergenza, una breve descrizione tecnica delle cause di attivazione, precisando se dovuta a manutenzione o guasto/imprevisto, la data e l'ora di attivazione, la sua durata presunta, le misure messe in atto per contenere al minimo l'impatto dello scarico sul corpo idrico superficiale recettore. Le comunicazioni dovute a guasti/imprevisti devono contenere anche gli estremi della comunicazione telefonica svolta: data, ora, operatore che l'ha eseguita.

Tabella 1

<i>ID Manufatto</i>	<i>Tipologia Manufatto</i>	<i>Nome Manufatto</i>	<i>Diluizione minima allo scarico in tempo di pioggia l/s</i>	<i>Corpo idrico recettore dello scarico</i>
SRG_FISP06_01	Scolmatore piena	Casoni di Sopra	> 11	Fosso Navarra
SRG_FISP06_02	Scolmatore piena	Casoni di Sotto	> 56	Fosso Navarra

14. Lo scarico degli scolmatori e lo scarico di emergenza devono essere convogliati con tubazioni a tenuta sino al corpo idrico recettore, in cui deve essere garantito il corretto deflusso delle acque evitando fenomeni di ristagno, impaludamento o problematiche alle proprietà altrui.
15. Gli scolmatori presenti sulla rete fognaria dell'agglomerato devono essere sottoposti a verifica visiva con cadenza almeno mensile ed in seguito ad ogni intenso evento meteorico che abbia potuto determinare il trasporto di materiali grossolani all'interno degli stessi, compromettendone il corretto funzionamento.
16. Le verifiche e le manutenzioni svolte sugli scolmatori devono essere riportate, dopo lo svolgimento, su apposito registro cartaceo conservato presso il depuratore; il registro cartaceo può essere sostituito da un registro informatico, in questo caso non è obbligatoria la presenza del registro cartaceo presso il depuratore, ma deve essere sempre garantita la possibilità di consultarlo in via telematica in fase di controllo degli scolmatori per tramite degli operatori del SII presenti.
17. Entro il 28 febbraio di ogni anno, deve essere trasmessa ad ARPAE (SAC e ST di Modena) una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente con le seguenti informazioni:
 - a. dati tecnici di funzionamento del depuratore (portata trattata, abbattimenti, consumi di energia elettrica, ecc.);
 - b. risultati degli autocontrolli analitici effettuati;
 - c. quantità, qualità e destinazione finale dei fanghi di supero estratti dall'impianto di depurazione;
 - d. frequenza delle operazioni di verifica e spurgo degli impianti di sollevamento e dei manufatti scolmatori della rete fognaria dell'agglomerato;
 - e. eventuali modifiche apportate al sistema fognario depurativo.
18. Il diritto di realizzare e di esercire le opere interferenti il reticolo idrografico e di scaricare le acque nei canali demaniali consortili resta subordinato alle indicazioni tecniche, alla sottoscrizione dell'atto di concessione ed al versamento dei relativi oneri secondo l'iter procedimentale a cura del Consorzio

della Bonifica Burana come da parere di cui al prot. n. 13142 del 08/08/2024 acquisito agli atti da Arpae con prot. n. 146228 del 08/08/2024.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati trovano applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.

La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- **All. 1 Planimetria agglomerato**
- **All. 2 Parere Consorzio Burana**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.